

## ACCORDO QUADRO CONFEDERALE AUTOTRASPORTO MERCI REGIONALE EMILIA - ROMAGNA

Con il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni in data 3 dicembre 2017 è stato definito ufficialmente per le imprese del settore l'obbligo di adesione al sistema della bilateralità artigiana e della sanità integrativa.

Le Parti con il presente Accordo intendendo rispondere all'integrazione del settore all'interno della bilateralità artigiana regionale attraverso la regolamentazione delle materie demandate a livello territoriale.

### PREMESSO CHE:

Il settore dell'autotrasporto merci in particolare l'autotrasporto artigiano sta attraversando una fase di forte difficoltà legata non solo alla crisi economica in atto, ma anche alla complessa revisione del sistema del trasporto merci e della logistica connesso all'integrazione dei sistemi sovranazionali in ambito europeo.

Imprese e lavoratori dell'autotrasporto artigiano e delle PMI rischiano di essere marginalizzati in conseguenza di processi di delocalizzazione messi in atto dai grandi vettori e dall'utilizzo indiscriminato degli istituti della somministrazione e del distacco internazionale.




Questi processi hanno estremizzato le regole della concorrenza orientando la committenza ad utilizzare vettori esteri che possono usufruire di prezzi dei fattori della produzione, in particolare del costo del lavoro, fortemente competitivi rispetto a quelli locali.

Le Associazioni Artigiane e le O.O.S.S. di categoria hanno individuato alcuni temi che dovranno essere sviluppati nel medio periodo per tentare, da un lato, di contrastare fenomeni di illegalità diffusa oggi presenti nel settore dell'autotrasporto e, dall'altro, di salvaguardare i livelli occupazionali e la professionalità degli addetti.

La contrattazione di secondo livello, in particolare quella diretta a regolamentare i regimi orari, sembra poter essere un elemento utile a dare certezza a imprese e lavoratori sull'organizzazione d'impresa.

La presente intesa intende rispondere a quanto previsto dal CCNL sottoscritto e, in termini regolativi trasparenti nell'ambito del rapporto di lavoro, ai criteri previsti dalla Legge Regionale dell'Emilia - Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 in materia di legalità nell'Autotrasporto e Facchinaggio.

Le parti firmatarie, unitamente alle OO. SS. di categoria, intendono perseguire l'obiettivo di definire un trattamento omogeneo regionale in materia di:



- Orario di Lavoro ai sensi dell'articolo 11, 11bis e 11 quinquies del ccnl vigente;
- Forfetizzazione degli Straordinari ed eventuale definizione dei trattamenti economici di trasferta;
- Utilizzo e regolamentazione degli istituti contrattuali del nuovo CCNL;
- Individuazione di ulteriori specifiche esigenze per sopperire ai picchi produttivi e esigenze di stagionalità.
- Bilateralità regionale

A seguito del rinnovo del CCNL del 3 dicembre 2017 le Parti promuovono l'avvio del negoziato con le OO. SS. di Categoria utile ad addivenire ad un accordo regionale per armonizzare gli accordi provinciali esistenti definendo linee di indirizzo regionali sui vari trattamenti di cui sopra.

Tutto ciò nel rispetto del quadro normativo in materia di orario di lavoro del personale viaggiante a seguito dell'introduzione del D.Lgs 234/2007, regolamentando le attività delle Commissioni Bilaterali di Bacino previste dal vigente CCNL.

Al contempo, con il presente Accordo si intende costituire formale adesione all'Accordo Interconfederale – Intercategoriale del 27 settembre 2017 da parte delle categorie dell'Autotrasporto Merci delle O.O.S.S. e delle Associazioni Artigiane firmatarie il CCNL.

A livello regionale è possibile anche regolare, in tutto o in parte, unitamente alle OO. SS. di categoria anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Si conviene di:

- 1) Istituire entro il mese di Luglio 2018 presso le sedi di bacino EBER Commissioni Bilaterali partecipate dai rappresentanti delle parti firmatarie del CCNL del 3/12/17 e della presente intesa cui demandare la verifica della discontinuità, oltre alle altre competenze demandate dal CCNL vigente, prevederne al contempo il regolamento per il loro funzionamento, parte integrante dell'accordo.
- 2) Tutte le imprese dell'autotrasporto merci e le imprese industriali o cooperative aderenti alle Associazioni Artigiane firmatarie del presente Accordo che applicano il vigente CCNL Autotrasporto Merci regolato dalla specifica "sezione artigiana dell'Autotrasporto Merci" – potranno accedere ai servizi delle Commissioni bilaterali di bacino a fronte di una piena adesione alla bilateralità artigiana.
- 3) Entro il 30/06/2019 le parti definiranno le intese regionali in materia di:
  - Computo dell'orario di lavoro
  - Criteri per la forfetizzazione del lavoro straordinario e sterilizzazione dei tempi di attesa di carico/scarico per il personale viaggiante discontinuo
  - Periodi di attesa preliminari al carico/scarico

- Regolamentazione e utilizzo degli istituti contrattuali del nuovo CCNL demandati alla contrattazione regionale,
- Verifica, regolamentazione e armonizzazione degli istituti contrattuali previsti nei precedenti accordi regionali di settore

Le parti convengono che nella fase transitoria e in attesa dell'intesa regionale su quanto previsto dal punto 3) nei singoli territori, ove siano presenti, continuano a trovare applicazione le condizioni contrattualmente esistenti.

In carenza di accordi territoriali o aziendali, i territori sprovvisti di accordo in materia di straordinario forfettizzato e trasferta applicheranno le regole dell'accordo provinciale che prevede le tariffe di minor importo.

Le Parti sottoscrittrici il Presente Accordo si danno atto che a partire dal mese di ottobre 2018 le aziende Artigiane dell'Autotrasporto merci e le imprese Industriali e Cooperative aderenti alla Bilateralità Artigiana, saranno tenute al versamento mensile di 6,75€ per ogni lavoratore in aggiunta a quanto previsto dall'adesione alla Bilateralità/Sanità Integrativa Nazionale, secondo le modalità definite dall'Accordo Interconfederale Intercategoriale Regionale del 27 settembre 2017.

Nel caso in cui le commissioni bilaterali di bacino, di cui al punto 1) non venissero attivate entro il 10 Settembre 2018, il presente accordo si intende risolto.


A partire dal mese di gennaio 2019 i lavoratori e le imprese potranno accedere alle provvidenze del Fondo Welfare Contrattuale secondo le modalità definite dai regolamenti.

In occasione delle verifiche per la stesura del regolamento 2019 le parti si impegnano ad individuare provvidenze che possano essere utili anche per il settore Autotrasporto.

Il presente Accordo costituisce adesione formale ed integrale all'Accordo Interconfederale - Intercategoriale Regionale.

Bologna li 25/06/2018

CNA 

CGIL 

CONFARTIGIANATO 

CISL 

CASARTIGIANI 

UIL 

CLAAI 

